



Regolamento per l'attribuzione degli incentivi economici *una tantum* di cui all'art. 29, comma 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai professori e ricercatori della Scuola Normale Superiore

(emanato con Decreto del Direttore n. 238 del 05.06.2014, pubblicato in pari data all'Albo Ufficiale on-line della SNS)

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di attribuzione ai professori e ricercatori della Scuola Normale Superiore dell'incentivo economico *una tantum* di cui all'art.29, comma 19 della Legge 240/2010, sulla base delle risorse annualmente disponibili assegnate dal MIUR alla Scuola per il triennio 2011, 2012 e 2013 e nel rispetto dei criteri fissati dal Decreto Interministeriale 21.07.2011, n.314 per l'anno 2011 e dal Decreto Interministeriale 26.7.2013, n.665 per gli anni 2012 e 2013.
2. In considerazione dell'avvenuta fusione della Scuola con l'Istituto di Scienze Umane (di seguito per brevità SUM) disposta con Decreto MIUR dell'8 agosto 2013, il presente Regolamento disciplina altresì i criteri e le modalità di attribuzione dell'incentivo economico *una tantum* di cui al comma 1 ai professori e ricercatori già appartenenti al SUM, sulla base delle risorse annualmente disponibili assegnate dal MIUR a tale Istituto per il triennio 2011, 2012 e 2013.

Art. 2

Destinatari e distribuzione delle risorse

1. Sono potenziali destinatari degli incentivi di cui all'articolo 1 i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori a tempo indeterminato, rispettivamente della Scuola e del SUM, che avrebbero maturato, in ciascuno degli anni per i quali viene assegnato il finanziamento ministeriale, la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli articoli 36 e 38 del D.P.R.382/80, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21 del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010.
2. Le risorse assegnate alla Scuola per ciascuna annualità interessata sono distribuite tra il ruolo dei docenti (professori ordinari e associati) e il ruolo dei ricercatori - senza ulteriore ripartizione tra le fasce degli ordinari e degli associati in considerazione della trascurabile incidenza della distribuzione dei soggetti ammissibili tra le due fasce - in misura proporzionale alla consistenza numerica pesata dei soggetti ammissibili attribuendo un valore 1 ai professori ordinari, 0,7 ai professori associati e 0,5 ai ricercatori.
3. Le risorse assegnate al SUM per ciascuna annualità interessata sono interamente destinate ai professori ordinari, ruolo cui appartiene la totalità dei soggetti ammissibili all'incentivo.
4. Le risorse così distribuite tra i ruoli sono attribuite, fino ad esaurimento, come incentivo ai professori e ricercatori che si collocheranno in posizione utile nelle graduatorie che seguiranno le procedure di valutazione comparativa di cui al presente regolamento, basate esclusivamente secondo criteri di merito accademico e scientifico, e comunque nei seguenti limiti massimi:
 - nel limite massimo del 50% dei soggetti ammissibili per ciascun ruolo con riferimento alle risorse dell'anno 2011; nel caso in cui il numero dei soggetti ammissibili alla procedura sia

- dispari (N), il numero dei soggetti potenziali destinatari degli incentivi sarà $(N-1)/2$;
- nel limite massimo del 60% dei soggetti ammissibili per ciascun ruolo con riferimento alle risorse dell'anno 2012 e dell'anno 2013 con arrotondamento all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 e all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5.

Art. 3

Bando e modalità di presentazione delle domande

1. La valutazione comparativa dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'incentivo economico sarà effettuata dall'Amministrazione con procedimenti distinti per ciascun anno interessato dall'incentivo e per ruolo (docenti della Scuola, ricercatori della Scuola, docenti del SUM).
2. Con decreto del Segretario Generale saranno emanati i bandi di indizione delle procedure con l'indicazione dei requisiti di ammissibilità delle candidature, delle modalità e dei termini di presentazione delle domande (non inferiori a 30 giorni dalla pubblicazione del bando), nonché dei criteri e delle modalità di svolgimento delle procedure. I bandi saranno pubblicati all'Albo on line e resi disponibili nell'apposita sezione del sito web della Scuola. Nella medesima sezione del sito web della Scuola sarà altresì reso disponibile l'elenco degli aventi diritto a partecipare di cui sarà data informazione a tutti i professori e ricercatori di ruolo attualmente in servizio presso la Scuola nonché ai cessati della Scuola e dell'ex SUM che figurino negli elenchi e che possano presentare domanda.
3. I professori e i ricercatori interessati che intendono concorrere all'attribuzione dell'incentivo devono presentare domanda di partecipazione alla procedura, utilizzando il *facsimile* predisposto dall'Amministrazione, fornendo l'indicazione relativa alla valutazione conseguita nella VQR a cui abbiano partecipato per ogni prodotto presentato. I candidati che non abbiano partecipato alla VQR dovranno allegare alla domanda n.3 pubblicazioni con le caratteristiche previste per la valutazione VQR da essi scelte tra quelle effettuate nel periodo di riferimento. In mancanza di tali elementi la domanda del candidato non sarà presa in considerazione ai fini della valutazione comparativa.

Art. 4

Modalità di svolgimento della procedura e criteri di valutazione

1. Nella prima fase del procedimento di valutazione sarà verificato il possesso da parte dei candidati dei seguenti requisiti minimi in ambito didattico, di ricerca e gestionale:
 - a) avvenuta presentazione e approvazione da parte degli organi accademici competenti della relazione triennale ai sensi dell'art.6, comma 14 della legge 240/2010, ovvero delle norme previgenti in materia, con riferimento al triennio (in tutto o in parte) interessato dall'incentivo, di cui si sia concluso l'iter di approvazione. Per i ricercatori confermati sarà presa in considerazione l'approvazione della relazione triennale presentata ai fini della conferma in ruolo;
 - b) con riferimento alle attività di ricerca:
 - avere pubblicato almeno due pubblicazioni nel triennio di riferimento, utilizzate o utilizzabili per la VQR;
 - non avere avuto pubblicazioni mancanti nella VQR 2004-2010 (per coloro che hanno partecipato all'esercizio VQR);
 - c) con riferimento all'attività didattica: solo per i docenti, aver svolto almeno un corso curricolare, nei corsi ordinari/di dottorato/di perfezionamento, per ciascun anno accademico del triennio di riferimento e avere consegnato il relativo registro ai fini dell'attestazione e verifica delle attività svolte;
 - d) con riferimento all'attività gestionale: per i ricercatori almeno una volta nel triennio accademico di riferimento, per i professori almeno una volta per ciascun anno del triennio, aver fatto parte Commissioni per le valutazioni degli allievi dei corsi ordinari/di dottorato/di perfezionamento della Scuola o dell'ex SUM in entrata (concorsi di ammissione ai corsi ordinari/di dottorato/di perfezionamento) o in uscita (esame finale di licenza/di dottorato/di perfezionamento).
2. Ai fini della valutazione di cui al comma precedente i requisiti minimi saranno proporzionalmente rideterminati in presenza di periodi di congedo, aspettativa da servizio, trasferimenti e altre cause previste dall'ordinamento, debitamente formalizzate, tenendo conto della natura delle stesse. Ai

medesimi fini sarà tenuto conto delle eventuali esenzioni/riduzioni delle attività didattiche previste dall'ordinamento.

3. Qualora il numero dei candidati aventi i requisiti minimi di cui al comma 1 entro uno o più ruoli sia minore o uguale ai limiti percentuali di ammissione all'incentivo previsti dall'art. 2, comma 4 (50% dei soggetti ammissibili per l'incentivo 2011; 60% per l'incentivo 2012 e 2013) la procedura si intenderà conclusa per quel ruolo con la prima fase di valutazione. In caso contrario, i docenti e i ricercatori in possesso dei requisiti minimi saranno ammessi alla seconda fase del procedimento di valutazione. Tale valutazione avverrà mediante assegnazione di punteggi riferiti alle attività di ricerca, di didattica e di gestione svolte da ciascun candidato, secondo il seguente schema:

A – Valutazione dell'attività di ricerca:

Indicatore a)

E' connesso al rapporto tra il risultato individuale conseguito dal candidato nella VQR per i propri prodotti di ricerca (media dei punteggi attribuiti ai prodotti VQR, indicatore "r") e la valutazione della VQR media normalizzata dei prodotti di ricerca del s.s.d. di riferimento (indicatore "m") secondo la seguente formula: $R=r/m$.

I punteggi saranno così assegnati:

- anche un solo prodotto con risultato L p.0
- $R \leq 1$ p.0,5
- $R > 1$ p.1

Ai candidati che non abbiano preso parte alla VQR, sarà assegnato un punteggio di 0, di 0,5 o di 1 in base alla valutazione, effettuata dalla commissione ricerca della Scuola che si avvarrà di esperti esterni, di n.3 pubblicazioni allegate alla domanda.

Indicatore b)

Titolarità di progetti e fondi di ricerca nel triennio solare che si conclude con l'anno dell'incentivo.

I punteggi saranno così assegnati:

- nessun progetto di ricerca p.0
- titolarità solo di progetti di ricerca interni p.0,5
- titolarità di progetti di ricerca finanziati dall'esterno p.1

B – Valutazione dell'attività didattica:

Indicatore a)

Erogazione di didattica frontale in corsi ordinari/di dottorato/di perfezionamento della Scuola o dell'ex SUM nel triennio accademico che si conclude con l'anno dell'incentivo, purché risulti dai registri presentati.

I punteggi saranno così assegnati:

RICERCATORI:

- nessuna attività didattica erogata e/o mancata presentazione dei relativi registri p.0
- erogazione di sola didattica integrativa, risultante dai registri p.0,5
- erogazione di didattica con titolarità di corsi curriculari, risultante dai registri p.1

DOCENTI:

- fino a 30 ore di attività didattica erogata risultante dai registri p.0
- tra 31 e 90 ore di didattica erogata risultante dai registri p.0,5
- oltre 90 ore di didattica erogata risultante dai registri p.1

Indicatore b)

Per la Classe di Lettere

Attività di relatore ai colloqui del corso ordinario, all'esame di licenza e alla tesi di perfezionamento nel triennio solare che si conclude con l'anno dell'incentivo.

Per la Classe di Scienze

Attività di relatore all'esame di licenza e alla tesi di perfezionamento nel triennio solare che si

conclude con l'anno dell'incentivo.

Per ex SUM

Attività di relatore alla tesi di dottorato nel triennio solare che si conclude con l'anno dell'incentivo.

I punteggi saranno così assegnati:

RICERCATORI:

- nessuna attività di relatore svolta p.0
- attività di relatore svolta da 1 a 2 volte p.0,5
- attività di relatore svolta più di 2 volte p.1

DOCENTI:

- nessuna attività di relatore svolta p.0
- attività di relatore svolta da 1 a 4 volte p.0,5
- attività di relatore svolta più di 4 volte p.1

C – Valutazione dell'attività di gestione:

Indicatore a)

Partecipazione a Commissioni per le valutazioni degli allievi dei corsi ordinari/di dottorato/di perfezionamento della Scuola o dell'ex SUM in entrata (concorsi di ammissione ai corsi ordinari/di dottorato/di perfezionamento) o in uscita (esame finale di licenza/di dottorato/di perfezionamento) nel triennio accademico che si conclude con l'anno dell'incentivo.

I punteggi saranno così assegnati:

RICERCATORI E DOCENTI EX SUM:

- partecipazione fino ad 1 Commissione p.0
- partecipazione in 2 - 4 Commissioni p.0,5
- partecipazione in 5 o più Commissioni p.1

DOCENTI SNS:

- partecipazione fino a 3 Commissioni p.0
- partecipazione in 4 - 6 Commissioni p.0,5
- partecipazione in 7 o più Commissioni p.1

Indicatore b)

Svolgimento con incarico formalizzato di funzioni di pro-rettore ovvero di delegato del Direttore presso la Scuola ovvero presso l'ex SUM a titolo gratuito nel triennio accademico che si conclude con l'anno dell'incentivo. I punteggi saranno così assegnati:

- nessun incarico svolto p.0
- almeno un incarico svolto p.1

I punteggi assegnati ad ogni candidato per ciascuna delle attività di ricerca, didattica e gestionale in base agli indicatori sopra indicati, saranno pesati come segue per l'attribuzione del punteggio finale:

	<i>Attività di ricerca</i>	<i>Attività didattica</i>	<i>Attività di gestione</i>
<i>Docenti</i>	40%	40%	20%
<i>Ricercatori</i>	50%	30%	20%

Art. 5

Conclusioni del procedimento, approvazione delle graduatorie e assegnazione dell'incentivo economico

1. Sulla base del punteggio totale ottenuto da ciascun candidato, l'Amministrazione stilerà le graduatorie generali di merito finali, indicando altresì le posizioni utili per l'attribuzione dell'incentivo nel limite della percentuale dei soggetti ammissibili di cui all'art. 2 comma 4. Qualora per rispettare i predetti limiti debba essere stabilita la precedenza tra soggetti che abbiano conseguito uguale punteggio finale in graduatoria, la precedenza sarà determinata in base ai seguenti criteri, nell'ordine:

- a) maggiore punteggio conseguito nella valutazione dell'attività di ricerca;

- b) maggiore punteggio conseguito nella valutazione dell'attività didattica;
 - c) minore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, minore età anagrafica.
2. Qualora in base agli esiti delle procedure di valutazione l'importo individuale dell'incentivo economico dell'anno di riferimento da assegnare a uno dei due ruoli (docenti/ricercatori) sia superiore a tre volte l'importo medio teorico iniziale, la somma eccedente è trasferita in disponibilità dell'altra categoria fino ad un terzo delle risorse. Qualora a seguito di questo trasferimento anche l'altra categoria ecceda tale limite, il residuo è distribuito in parti uguali tra i beneficiari dell'incentivo.
3. Al termine del procedimento, sulla base delle graduatorie generali di cui al comma 1 saranno approvate, con decreto del Segretario Generale, le graduatorie di merito dei soli candidati collocati in posizione utile per l'attribuzione dell'incentivo economico. Tale decreto sarà pubblicato all'Albo on line della Scuola e pubblicizzato nell'apposita sezione del sito web.
4. Con apposito decreto del Segretario Generale, l'Amministrazione procede infine al riconoscimento dell'incentivo economico di ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, ai singoli professori e ricercatori che si siano collocati in posizione utile nelle relative graduatorie.

Art. 6

Norme finali

1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo, è emanato con Decreto del Direttore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo on line della Scuola ed è altresì pubblicizzato nell'apposita sezione del sito web della Scuola.